



COMUNE DI BOGNANCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 05/2017

Bognanco 21.06.2017

OGGETTO: Divieto campeggio, bivacco ed accampamento in Località San Bernardo area a sinistra strada di accesso dietro Oratorio San Bernardo .

IL SINDACO

Considerato che, in località San Bernardo viene da anni concesso l'uso di una parte dell'area boschiva per il campeggio libero, bivacco ed accampamento mediante l'utilizzo di tende, previa autorizzazione da richiedere presso gli Uffici Comunali;

Considerato che nella stessa località, a sinistra della strada di accesso, è presente una Chiesetta montana e che nell'area adiacente è stata realizzata un'area attrezzata per i pic-nic con griglie e tavoli ad uso pubblico;

Considerato che i fenomeni di campeggio, bivacco ed accampamento in questa specifica area sono diventati abituali, in modo particolare durante i fine settimana, creando intralcio per l'uso dell'area attrezzata e disturbo per i visitatori dell'Oratorio e della naturale quiete;

Ritenuto pertanto, per motivi di decoro pubblico e di rispetto per le altre attività connesse con l'area in oggetto, nonché di tutela della circolazione in quanto i campeggiatori lasciando le auto in sosta a ridosso della strada di accesso all'area, creano intralcio alla circolazione stradale con pericolo per gli utenti, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento su tutta l'area montana posta sulla parte sinistra della strada comunale di accesso al pianoro di San Bernardo esattamente nella parte alle spalle della Chiesa e fin sotto il piazzale adibito a posteggio pubblico:

Visto il D. L.gs 18 agosto 2000 n.267 , art. 54 e artt. 7 e 7bis;

Visto la Legge 24 novembre 1981 n.689 art. 20

ORDINA

il divieto di campeggio, bivacco ed accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzione varie nell'area montana posta sulla parte sinistra della strada comunale di accesso al pianoro di San Bernardo esattamente nella parte alle spalle della Chiesa e fin sotto il piazzale adibito a posteggio pubblico; il divieto di posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazione varie compresi sacchi a pelo, coperte e simili;

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 oltre alla rimozione coatta delle predette attrezzature ed installazioni che saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DISPONE

la comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Verbania, alla Stazione Carabinieri di Domodossola, alla Stazione Carabinieri Forestali di Domodossola, alla Polizia Provinciale di Verbania. Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n.1034. E' altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Prefettura di Verbania entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO

(Remigio Mancini)